




Succurro Mariatteresa

Da: Crucitti Demetrio
Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 17:01
A: Succurro Mariatteresa; Campisani Patrizia
Oggetto: I: Attuazione convenzione RAI-Regione e ins. nel contratto serv. RAI-STATO delle Minoranze Linguistiche - trasmissione deliberazione di Giunta comunale n° 14 del 06.03.2017
Allegati: delibera g.c. 14 del 06.03.2017.PDF

Protocollare



Demetrio Crucitti
Direttore di Sede
Sede Regionale per la Calabria
Coordinamento Sedi Regionali ed Estere
Via Guglielmo Marconi s.n.c. - 87100 Cosenza (CS)
Tel: +39 0984480210
Fax: 0984480322
e-mail: demetrio.crucitti@rai.it
web: www.rai.it



Da: municipio.guardia@libero.it [<mailto:municipio.guardia@libero.it>]

Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 16:59

A: Crucitti Demetrio

Oggetto: Attuazione convenzione RAI-Regione e ins. nel contratto serv. RAI-STATO delle Minoranze Linguistiche - trasmissione deliberazione di Giunta comunale n° 14 del 06.03.2017

per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, quanto in oggetto.
distinti saluti

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

PROVINCIA COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| N. 14 Del 06.03.2017 | Oggetto : Attuazione convenzione RAI-Regione e inserimento nel contratto di servizio RAI-STATO delle Minoranze Linguistiche Storiche della Calabria |
|---------------------------------------|--|

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Marzo alle ore 12.30 nella sede del municipio di Guardia Piemontese si è riunita, su appositi avvisi del Vice-Sindaco, la Giunta Municipale così composta:

| <i>N.D.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Carica</i> | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Rocchetti Vincenzo | Sindaco | | X |
| 2 | Treviso Agostino | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Antonietta Giuseppina D'Angelis | Assessore | X | |

Partecipa alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale dott. Pitaro Carmelo.

Il Vice-Sindaco – Presidente – Treviso Agostino, constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a discutere sul punto in oggetto indicato.

Per la Regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe CARUSO)

Per la Regolarità Contabile - Finanziaria si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Rita TUNDO)

Per la Regolarità Amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
(Il Segretario comunale - Dott. Pitaro Carmelo)



Il Responsabile del Settore Amministrativo

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 06 MAR. 2017 è stata affissa all'albo pretorio ininterrottamente per 15 giorni consecutivi dal 07 MAR. 2017 e contestualmente ne è stata data comunicazione ai capigruppo con atto n. 317 del 07 MAR. 2017;
- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ininterrottamente dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva il _____;
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Settore Amministrativo
Il Segretario comunale - Dott. Pitaro Carmelo



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

l'Art. 6 della Carta Costituzionale che recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" l'articolo 2 della legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, finalizzato all'attuazione del precedente punto che recita testualmente: "In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali. la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo"

l'Art. 12 della legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, il quale sancisce che:

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radio televisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

VISTA la legge regionale n. 15 del 2003 agli art. 15 comma b (interventi di promozione culturale), 17 (stampa-editoria-radio-televisioni) e 18 (programmazione televisiva) in luoghi caratterizzati da Minoranze linguistiche storiche;

PRESO ATTO inoltre della seduta parlamentare del 19/12/2015 e dell' O.d.G. N. 9/3444-A/348 nel quale vengono evidenziati i seguenti punti:

- che la legge di stabilità del 2016, ai commi 192-otties e 192-novies dell'articolo I, interviene in materia di spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
 - che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie indica la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, come azione volta a contribuire, conservare e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa;
 - che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali tutela, promuove e valorizza le lingue e le culture presenti sul territorio nazionale, tra cui quella sarda e quelle albanese, Greca e occitana (presenti in Calabria);
 - che la normativa in materia di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche prevede la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché nel conseguente contratto di servizio siano assicurate le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;
 - che nell'ambito su indicato anche le Regioni possono stipulare convenzioni in materia con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;
 - che la Corte costituzionale ha affermato, con sentenza n. 159 del 2009, la tutela delle minoranze linguistiche in quanto costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988) che si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti (supremi), che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983) e che attraverso quest'ultima ed attraverso la quale
- Che attraverso tale seduta i parlamentari proponenti hanno voluto "impegnare il Governo nazionale al fine di promuovere iniziative volte alla concreta attuazione della legislazione vigente in materia di tutela

delle minoranze linguistiche, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della Rai, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999, in particolar modo per quel che riguarda la lingua sarda e quelle proprie delle comunità albanesi, Grecaniche e Occitane in Calabria ";

Considerato che il presente atto comporta impegno di spesa per l'Ente comunale;

VISTO il D. L.gs 267/2000;


VISTA la Legge 482/99;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nei modi e termine di legge;

DELIBERA

1. DI CHIEDERE al Consiglio Regionale della Calabria ed alla Giunta la stipula di una convenzione ai sensi 482/99 art 12 comma 2 - fra la regione Calabria e la Rai;
2. DI IMPEGNARE la Regione Calabria affinché garantisca, nell'ambito dell'imminente approvazione del contratto di servizio RAI-STATO, l'inserimento delle minoranze linguistiche presenti in Calabria in detta convenzione (Arbereshe, Grecaniche ed Occitane);
3. DI IMPEGNARE, sulla base dell' intesa avviata con tutti gli altri comuni delle Aree, la Regione Calabria affinché si facciano garanti del riconoscimento da parte del governo (ai sensi anche della recente normativa L. n. 220 28112/2015 contratto nazionale di servizio) della sede regionale della Calabria come centro di produzione decentrato, nel rispetto del principio della pari dignità con le altre regioni aventi titolo (preso atto che la provincia autonoma di Bolzano, la regione Friuli, la regione Valle D'Aosta risultano già inserite nel contratto nazionale di servizio);
4. DI TRASMETTERE copia del presente deliberato alla Regione Calabria e alla sede regionale RAI della Calabria;
5. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs 267/2000;

Il Vice-Sindaco
Treviso Agostini



Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro

